



Regolamento delle prove comuni

Le prove comuni hanno il triplice obiettivo di

- verificare lo stato di avanzamento del cronoprogramma fissato in sede di progettazione dipartimentale
- verificare i livelli di acquisizione di nuclei fondanti delle discipline e competenze irrinunciabili
- contribuire al processo di riduzione della varianza di valutazioni fra le classi e entro le classi.

Con il presente Documento si intende regolamentarne le fasi di redazione, svolgimento ed analisi dei risultati.

1. Ciascun dipartimento nel mese di settembre/ottobre individua:
 - nuclei fondanti e competenze da valutare nelle 3 prove calendarizzate nel Piano delle Attività,
 - Composizione delle sottocommissioni (da un minimo di 3 docenti ad un massimo di 6 docenti) non impegnati nelle classi cui la prova è destinata;
 - tipologia di ogni prova;
 - tempi di somministrazione
 - supporti ammessi.
2. Entro la prima decade del mese di ottobre tutti i dipartimenti comunicano alla dirigenza quanto deliberato in merito al punto 1.
3. I dipartimenti si riuniscono almeno 5 gg prima delle prove per segnalare eventuali modifiche e/o aggiornamenti dovuti a disallineamenti rispetto a quanto programmato inizialmente;
4. La prova, come tutte le verifiche di classe, deve essere corredata da griglia di valutazione.
5. Solo in caso di disallineamento nei tempi di implementazione di quanto programmato e dovuto a particolari circostanze, un docente può decidere di non far svolgere la prova ad una sua classe. In tal caso informa per iscritto dirigente e coordinatore motivando la scelta.
6. Le date di svolgimento, inizialmente fissate, vengono confermate agli studenti mediante circolare e nessun docente è autorizzato a fornire alla propria classe informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nella circolare stessa.
7. Le valutazioni devono essere determinate e assegnate agli studenti sulla base delle griglie.



8. Le valutazioni devono essere restituite agli studenti attraverso la compilazione della griglia allegata alla prova.
9. Tutti i docenti, terminata la correzione, inviano al coordinatore i report delle valutazioni, utilizzando i format appositamente predisposti.
10. La sorveglianza durante le prove comuni è affidata ai docenti in orario nel giorno fissato e nell'ora di inizio della prova.
11. La sorveglianza deve essere garantita su tutto l'arco di tempo indicato sulla prova.
12. Durante le prove comuni, come durante tutte le altre verifiche scritte, devono essere ritirati tutti i sussidi non ammessi e gli strumenti di comunicazione.
13. Per gli studenti con DSA occorre prevedere, anche per le prove comuni, tempi supplementari e utilizzo di strumenti compensativi.
14. Le tracce delle prove, fotocopiate e fascicolate per ogni classe da chi le redige, vanno consegnate in presidenza entro il giorno prima.
15. Il giorno della prova ogni docente impegnato nella sorveglianza ritirerà le tracce in presidenza e le consegnerà ai ragazzi, le somministrerà e non si allontanerà dall'aula per l'intera durata della prova, rispettando i tempi previsti.
16. In caso di problemi, il docente impegnato nella sorveglianza redigerà una breve relazione da consegnare in presidenza.
17. Alla fine della prova ogni docente impegnato nella sorveglianza depositerà le prove svolte in presidenza.